

Lotto : 1

Codice Identificativo di gara: 69718719F2



POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA

Durata:	dalle ore 24.00 del	30/04/2017
	alle ore 24.00 del	30/04/2020

Frazionamento:	Annuale
-----------------------	---------

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

SEZIONE - LIBRO MATRICOLA R.C. AUTO, INCENDIO E FURTO**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito riportato:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dalla Bari Multiservizi SpA per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	DP Broker Srl
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie la Bari Multiservizi SpA
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PROSPETTO DI OFFERTA	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
TERZI	Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del D.Lgs 209/2005 e s.m.e.i.

ATTESTATO DI RISCHIO	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
BANCA DATI	La Banca dati elettronica che la Società ha l'obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
CONDUCENTE	Persona che si pone alla guida del veicolo/natante.
LEGGE	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
NATANTE	Unità da diporto munita di motore, natante adibito ad uso privato diverso dal diporto o al servizio pubblico di trasporto di persone, motore amovibile di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità al quale viene applicato, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
REGOLAMENTO	I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
RESPONSABILITA' PRINCIPALE	E' quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
RESPONSABILITA' PARITARIA	E' quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.
RESPONSABILITA' PARITARIA CUMULATA	E' quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.
RISARCIMENTO DIRETTO	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.

ART. 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, dal 30/04/2017 fino al 30/04/2018, entro trenta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti.

Le rate di premio, con scadenza annuale, successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

ART. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso

ART. 1.6 - BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per l'intera annualità in corso).

ART. 1.7 - DURATA DEL CONTRATTO E RESCINDIBILITÀ

Il contratto di assicurazione ha la durata triennale dal 30/04/2017 fino al 30/04/2020 non è previsto il tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere e la Società s'impegna sin d'ora ad accettare, la proroga del contratto alle stesse condizioni economico e normative, fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per bandire e/o concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata.

Il Contraente ha facoltà inoltre di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di scioglimento o cessazione della Bari Multiservizi S.p.A.

ART. 1.8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 1.9 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.

ART. 1.10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.11 – COASSICURAZIONI E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nella polizza o appendice (di fatto con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato), a firmare anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici, ed ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Assicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna delle Coassicuratrici, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

ART. 1.12 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo DP Broker Srl in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2205.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla DP Broker Srl.

I premi saranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker .

Il compenso del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerato dalla Compagnia Assicuratrice con la quale verrà stipulato, modificato, e/o prorogato il contratto nella misura del 3,99% (tre virgolanovantanove per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

ART. 1.15 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Al termine di ogni annualità la Società si impegna a fornire all'Assicurato un'evidenza dei sinistri aperti dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i sinistri in ordine di data di accadimento, con distinzione della tipologia (danni a persone o danni a cose) e degli importi riservati e liquidati. In tal caso dovrà essere indicata anche la data di liquidazione del danno.

ART. 1.16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART. 1.17 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro

sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 1.18 - POLIZZA AMMINISTRATA CON "LIBRO MATRICOLA" – REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli, di proprietà o comunque dati in comodato d'uso al Contraente, da coprire inizialmente e successivamente.

Alla firma della polizza il Contraente versa, in via preventiva, il premio complessivo aggiudicato per codesta garanzia (RCA/Incendio-Furto); tale premio dovrà intendersi relativo ai veicoli indicati negli elenchi sottostanti.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore all'atto di stipula del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale e per le franchigie eventualmente da liquidare.

Il Contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura in conformità a quanto stabilito dalla legge i rischi della-Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile:

- per la circolazione del veicolo in aree private, escluse quelle aereoportuali;
- personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
- per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna, nell'ambito di questa garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate tranne quanto previsto dall'Art. 2.5;
- della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla guida, anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane strettamente necessario al raggiungimento dei luoghi atti ad effettuare le esercitazioni di guida ai sensi di legge.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

ART. 2.2 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità a terzo di eccezioni previste nell'articolo denominato "esclusioni".

La Società a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 2.6 denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti della Bari Multiservizi S.p.A. che del conducente nei casi di:

- danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

ART.2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE/CERTIFICATO INTERNAZIONALE (CARTA VERDE)

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea. Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia Aggiudicataria che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 2.4 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvederà gratuitamente, previa restituzione di quelli da sostituire al rilascio dei duplicati.

In caso di smarrimento, sarà necessaria la presentazione della denuncia effettuata presso le Autorità competenti.

ART. 2.5 - CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

A parziale deroga dell'Art.2.1, nel caso di assicurazione di veicoli destinati al trasporto di cose la Società garantisce, fino a concorrenza per ogni sinistro dei massimali previsti per la garanzia di Responsabilità Civile, la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La garanzia non opera:

- Per i danni alle persone trasportate sul veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- Nel caso in cui i mezzi o dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

ART. 2.6 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante :

- Qualora il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- Per i rischi della responsabilità per i danni causati alla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- Nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni;
- Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona adibita a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

ART. 2.7 - MASSIMALI

RESPONSABILITA' CIVILE	€ 6.000.000,00 per sinistro ; € 5.000.000,00 per danni alle persone; € 1.000.000,00 per danni a cose o animali.
-------------------------------	--

ART. 2.8 - MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato deve:

- presentare tempestivamente denuncia alla Compagnia e/o al Broker utilizzando modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. (art. 143 del Codice delle Assicurazioni)

- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
- trasmettere alla Compagnia e/o al Broker le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni.

Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:

- l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza.

In caso di mancata presentazione della denuncia, la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

ART. 2.9 – PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni dovrà essere presentata in base a quanto previsto dalla Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni) di cui all'art. 2.10.

ART. 2.10 – PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 2.9 "Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)", la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni allegato al capitolato (Allegato C) o il modulo che verrà fornito dalla Società.

ART. 2.11 – PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni.

ART. 2.12 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società fino a quando ne ha interesse assume a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

ART. 2.13 - PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE (OVE PREVISTE)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli aventi diritto al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, alla scadenza annuale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INCENDIO E FURTO E CRISTALLI**ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
INCENDIO**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante.

La garanzia non comprende il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.

FURTO E RAPINA

La Società indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

VALORE ASSICURATO

Relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, l'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente per ciascun veicolo, che comprende i valori degli accessori e degli apparecchi fono audiovisivi, purché stabilmente fissati al veicolo.

La società si impegna quindi a indennizzare:

- in caso di danno totale: una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo, nonché degli accessori e dei fonoaudiovisivi purché stabilmente fissati allo stesso, al netto di eventuali scoperti e franchigie, e del valore dell'eventuale relitto;
- in caso di danno parziale: una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso, al netto di eventuali scoperti e franchigie.

Il valore del veicolo viene desunto dalla rivista di riferimento.

Resta inteso che per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'ammontare dell'IVA la liquidazione del danno avverrà al netto dell'imposta suddetta.

Le garanzie Incendio e Furto sono soggetto ad uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 per ciascun sinistro.

Per tutte le garanzie, salvo quanto previsto dall'Art. 3.2, non sono risarcibili i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e (con esclusione della garanzia Furto e Rapina) dolosi in genere;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- f) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
 - del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
 - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;

- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

g) causati da **bruciature verificatesi in assenza di incendio**, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a **fenomeno elettrico** comunque manifestatosi.

ART 3.2 - EVENTI NATURALI E SOCICOPOLITICI

A parziale deroga da quanto previsto dall'Art.2.1, la Società indennizza anche i danni i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di:

- valanghe, slavine, caduta di neve, straripamenti, inondazioni, alluvioni, frane, ghiaccio, pietre grandine, smottamenti di terreno, trombe d'aria, mareggiate, uragani, sabotaggio, scioperi, atti di terrorismo, sommesse, tumulti popolari, vandalismo e atti dolosi in genere.
- Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 500,00 per singolo sinistro.

ART. 3.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO – OBBLIGO PER L'ASSICURATO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

ART. 3.4 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DERIVANTI

L'Assicurato, in caso di sinistro deve:

- Presentare tempestivamente denuncia presso la Società;
- Fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- Informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;

e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

Nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Società copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Nel caso di incendio deve inoltre:

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

ART. 3.5 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti oppure, può aver luogo quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali esclusa ogni solidarietà.

ART. 3.6 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art.1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 3.7 – RIPARAZIONI/REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

ART. 3.8 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 150.000,00 per evento.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a)
- c) ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).

ART. 3.9 - FORME TARIFFARIE

- BONUS / MALUS**

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestato di rischio per ciascun veicolo.

All'occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito secondo le comuni norme relative alle forme tariffarie.

La Compagnia dovrà formulare la propria offerta sul premio relativo ai veicoli indicati nell'art. 3.11.

L'assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri - che non siano già stati considerati - pagati nei periodi di osservazione precedenti.

Il sistema prevede 18 classi di merito.

Il premio per gli anni successivi sarà determinato dai coefficienti previsti dalle norme comuni delle forme tariffarie.

- FISSA CON MAGGIORAZIONE DI PREMIO PER SINISTROSITA'**

La Compagnia dovrà formulare la propria offerta sul premio relativo ai veicoli indicati nell'art. 3.11.

Maggiorazione di premio per sinistrosità - Pejus

In occasione di ciascun rinnovo, si applica la seguente tabella:

SINISTRI PAGATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE	AUMENTI RISPETTO AL PREMIO BASE
Fino a 1	-
2	+15%
Oltre 2	+25%

- TARIFFA FISSA**

Senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

ART. 3.10 - ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con la Società (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 500,00, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del mezzo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

ART. 3.11 - PREMIO

Il premio a base di gara è determinato per l'importo comprensiva della garanzie come da elenco allegato e relative garanzie.

L'offerta dovrà prevedere l'importo complessivo utilizzando le formule tariffarie previste all'art. 3.9.

N°	Tipologia	Dati Tecnici	Targa	Alimentazione	Cavalli	Quintali	KW	Imm	Valore	I	F	EA	ES
1	Miniescavatore	Camopy Rubber	514018205	D		28		nov-97					
2	Rimorchio Uso Speciale	Caraggi	AB66409			14		ott-00					

3	Trattrice Agricola	Trattore Carraio	AR105M	D		82,5	64	set-01					
4	Motociclo	Vespa Piaggio vnx27	AZ81296	B				giu-01					
5	Autoveicolo Uso Speciale	Fiat Iveco OM 110	BA738735	D		115		apr-83					
6	Autocarro Trasp.cose	Fiat Iveco Unic 135	BA832109	D		133		set-99					
7	Autoveicolo Uso Speciale	Fiat Iveco 145	BAA74767	D		145		mag-96	€ 10.000	X	X	X	X
8	Macch. Operatrice Semovente	Melroe Company 763	BAAF796	B		34		gen-01					
9	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter S85LP	BE052JS	D		15		lug-99					
10	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter S85LP	BE053JS	D		15		lug-99					
11	Autocarro Trasp.cose	Autocarro Combo tour D	BG216WK	D		17		ott-99					
12	Autovettura	Fiat 600	BN105AM	B	12		29	set-00					
13	Autovettura	Fiat 600	BN106AM	B	12		29	set-00					
14	Autovettura Trasp. Persone	Porter (6 posti)	BN184AS	Elettrico			9	set-00					
15	Autocarro Trasp.cose	Autocarro Combo tour D	BN496AP	D		17		ott-00					
16	Autocarro Trasp.cose	Autocarro Combo tour D	BR499EX	D		19		nov-00					
17	Autovettura	Opel Combo tour D	BR501EX	D	18		44	nov-00					
18	Autocarro Trasp.cose	Autocarro Combo tour D	BR628YF	D		19		feb-01					
19	Autocarro Trasp.cose	Autocarro Combo tour D	BR711YH	D		19		apr-01					

20	Autocarro trasporto Cose	Autocarro Unic 16524R	BV620FD	D		300		feb-92					
21	Autovettura	Fiat 600 cat.sx	BW079WR	B	13		40	ago-01					
22	Autovettura	Fiat 600 cat.sx	BW082WR	B	13		40	ago-01					
23	Autoveicolo Uso Speciale	Autocarro NISSAN	CB764PX	D		55		lug-02	€ 9.000	X	X	X	X
24	Autocarro trasp.cose	Grecav Porter Maxi	CC331XL	B		22		gen-03	€ 2.500	X	X		
25	Autocarro trasporto cose	Porter S85LP	CC332XL	D		16		gen-03					
26	Autocarro Trasp.cose	Porter S85LPR	CK773RH	D		15		feb-04					
27	Autocarro Trasp.cose	Porter S85LPR	CK774RH	D		15		feb-04					
28	Autoveicolo Uso Speciale	Autocarro NISSAN	CL030LP	D		35		apr-04	€ 12.000	X	X	X	X
29	Autocarro Trasp.cose	Porter S85LPR	CP449VB	D		15		giu-04					
30	Motociclo	Liberty Piaggio 125	CV74432	B				lug-06					
31	Motociclo	Liberty Piaggio 125	CV74433	B				lug-06					
32	Motociclo	Liberty Piaggio 125	CV74434	B				lug-06					
33	Motociclo	Liberty Piaggio 125	CV74435	B				lug-06					
34	Motociclo	Liberty Piaggio 125	CV74436	B				lug-06					
35	Autovettura Trasp. Persone	Fiat Ducato (9 posti)	CW733DR	D	25		90	apr-05	€ 5.000	X	X	X	X
36	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter S85LPR	CX077EX	D		15		ott-05	€ 2.500	X	X		
37	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter S85LPR	CX078EX	D		15		ott-05	€ 2.500	X	X		

38	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter S85LPR	CX079EX	D		15		ott-05	€ 2.500	X	X		
39	Autocarro Trasp.cose	IVECO 35C11 Cassone Ribaltabile	CX356EX	D		35		gen-00	€ 6.000	X	X	X	X
40	Autocarro trasp.cose	Daimler Chrysler Jeep Grand Cherokee	DC944EM	D		60		giu-06	€ 6.600	X	X	X	X
41	Autocarro Trasp.cose	Nissan Cabstar	DG216BZ	D		35		apr-07	€ 13.900	X	X	X	X
42	Autovettura	Fiat Grande Punto	DK452ER	B	14		48	giu-07	€ 3.000	X	X		
43	Autocarro Trasp.cose	Porter Piaggio S85 LPR	DK692FS	B		21		nov-07	€ 3.000	X	X		
44	Autocarro Trasp.cose	Porter Piaggio S85 LPR	DK693FS	B		21		nov-07	€ 3.000	X	X		
45	Autocarro Trasp.cose	Porter Piaggio S85 LPR	DK694FS	B		21		nov-07	€ 3.000	X	X		
46	Autocarro Trasp.cose	Porter Piaggio S85 LPR	DK695FS	B		21		nov-07	€ 3.000	X	X		
47	Autocarro Trasp.cose	Porter Piaggio S85 LPR	DK696FS	B		21		nov-07	€ 3.000	X	X		
48	Autocarro Trasp.cose	Autocabinato Nissan	DK790FS	D		90		nov-07	€ 6.400	X	X	X	X
49	Autovettura	Smart	DX276YL	B	12		52	giu-09	€ 4.700	X	X	X	X
50	Autocarro Trasp.cose	Nissan Cabstar	EA786NS	D		70		mar-10	€ 10.000	X	X	X	X
51	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter S85LPR	EA890DX	GPL		15		gen-10	€ 7.000	X	X	X	X

52	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter Maxxi S90AHW	EA891DX	GPL		22		gen- 10	€ 7.900	X	X	X	X
53	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter Maxxi S90AHW	EA892DX	GPL		22		gen- 10	€ 7.400	X	X	X	X
54	Autocarro Trasp.cose	Adam Opel	EA893NM	Metano		20		dic-09	€ 5.000	X	X	X	X
55	Autocarro Trasp.cose	Renault Flahas	EC317LK	D		28		apr- 10	€ 7.000	X	X	X	X
56	Autocarro Trasp.cose	Renault Flahas	EC318LK	D		28		apr- 10	€ 7.000	X	X	X	X
57	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EK195LG	D		21		gen- 12	€ 7.200	X	X	X	X
58	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EK196LG	D		21		gen- 12	€ 7.200	X	X	X	X
59	Autocarro Trasp.cose	Opel Vivaro	EL431RB	D		28		mar- 12	€ 9.000	X	X	X	X
60	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EL760RA	D		21		gen- 12	€ 7.500	X	X	X	X
61	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EL761RA	D		21		gen- 12	€ 7.500	X	X	X	X
62	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EL775RA	D		21		gen- 12	€ 7.500	X	X	X	X
63	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EL776RA	D		21		gen- 12	€ 7.500	X	X	X	X
64	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EL777RA	D		21		gen- 12	€ 7.500	X	X	X	X
65	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EL804RA	D		21		feb- 12	€ 7.500	X	X	X	X
66	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter	EN178BX	GPL		15		giu- 12	€ 6.000	X	X	X	X
67	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter	EN179BX	GPL/B		15		giu- 12	€ 5.900	X	X	X	X
68	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter	EN180BX	GPL/B		15		giu- 12	€ 5.900	X	X	X	X

69	Autocarro Trasp.cose	Piaggio Porter	EN181BX			15		giu- 12	€ 5.900	X	X	X	X
				GPL/B									
70	Autocarro Trasp.specifico	Iveco 150	EN235BX	D		150		lug- 12	€ 37.000	X	X	X	X
71	Autocarro Trasp.cose	Peugeot Partner	EN440BR	D		22		lug- 12	€ 7.300	X	X	X	X

ART. 3.11 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

ART. 3.12 – LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo lordo sarà liquidato in rate annuali con le seguenti modalità:

Rata iniziale		dal 30/04/2017		Al 30/04/2018		
Premio netto	Accessori	Premio imponibile		Imposte	Premio lordo	
€	€	€		€	€	

Rate successive		Annuali		dal 30/04/2018		
Premio netto	Accessori (se previsti)	Premio imponibile		Imposte	Premio lordo	
€	€	€		€	€	

ART. 3.13 – DISPOSITIVI SATELLITARI- SERVIZIO FLEET MANAGEMENT

Entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza di polizza e per tutta la durata della stessa, l'impresa è tenuta a fornire (direttamente o anche per il tramite di un proprio fornitore mediante apposita fornitura in comodato gratuito) e far installare (tramite installatori professionali) apposito dispositivo satellitare su tutti i veicoli assicurati nella presente polizza Libro Matricola.

In caso di esclusione/inclusione/sostituzione di un veicolo nel corso del contratto, l'impresa è altresì tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente, che deve avvenire tramite le modalità di cui all'art.1.18 Polizza amministrata con "Libro Matricola", a provvedere per la disinstallazione/installazione/re-installazione sul nuovo veicolo assicurato; il Contraente si impegna a rendere possibili tali operazioni entro il termine suindicato, mettendo a disposizione degli installatori i veicoli interessati.

Tutti i costi connessi al servizio illustrato nella presente norma (canone di noleggio del dispositivo, costo del servizio, costi di installazione e disinstallazione) si intendono a carico dell'Impresa aggiudicataria, senza nessun onere aggiuntivo per la Contraente, con la precisazione che i dispositivi restano di proprietà dell'Impresa o della eventuale ditta fornitrice.